

STATUTO A.I.T.I.V.A.

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA NAZIONALE IL 31/MAGGIO 2007

Costituzione Strutturazione Scopi

Articolo 1 - È costituita l'Associazione Italiana Tecnici Industrie Vernici e Affini (A.I.T.I.V.A.), che di seguito verrà indicata come "Associazione", con sede legale in Milano. Ne sono stati fondatori: il dott. Giorgio Balbi; il dott. Pietro Crovetto; il dott. ing. Emilio Norsa; il prof. dott. ing. Dante Pagani; il dott. Emanuele Recchia.

Articolo 2-Scopo dell'Associazione è di riunire coloro che si occupano di problemi scientifici e tecnici nel campo dei prodotti vernicianti e affini (vernici, pitture e smalti, inchiostri da stampa, cere, adesivi e sigillanti, nonché delle relative materie prime, apparecchiature di produzione e di laboratorio) per facilitare, attraverso periodici scambi d'idee, lo stabilirsi di rapporti di reciproca cordialità ed utilità; ciò, nell'intento di favorire l'evoluzione tecnico-scientifica del ramo. In particolare, l'Associazione promuove corsi di diverso livello e grado per la formazione di tecnici specialisti, si prefigge di collaborare alla compilazione di norme e di capitoli di collaudo, di favorire gli scambi con le consorelle straniere e l'aggiornamento delle pubblicazioni tecniche. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, promuove inoltre attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari; attività editoriali come: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Articolo 3 - L' Associazione è apolitica e aconfessionale; non persegue scopi di lucro e le sue manifestazioni non perseguono scopi di propaganda commerciale.

Articolo 4 - L' Associazione ha sede legale in Milano ed è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 5 - L' Associazione aderisce alla FATIPEC (Fédération d'Associations de Techniciens des Industries des Peintures, Vernis, Emaux et Encres d'Imprimerie de l'Europe Continentale) ed alla UATCM (Unione delle Associazioni dei Tecnici di Cultura Mediterranea) delle quali è un socio fondatore, adeguandosi alle disposizioni statutarie delle summenzionate associazioni, in accordo alle normative nazionali e della Comunità Europea. L'Associazione si fa carico di promuovere contatti e rapporti con associazioni culturali e scientifiche, nazionali ed internazionali, che si occupano di ricerca e sviluppo tecnico-scientifico nell'ambito degli scopi prefissati dallo statuto all'articolo 2.

Articolo 6 - Rappresentante legale dell'Associazione è il Presidente nazionale in carica. In caso di sua assenza o impedimento, tale incarico sarà assolto dal Vice Presidente o dal Consigliere nazionale più anziano per età anagrafica.

Articolo 7 - L'anno finanziario dell'Associazione è quello solare.

Articolo 8 - L' Associazione si articola in Sezioni territoriali, rette ed amministrata da propri Consigli Direttivi facenti capo al Consiglio Direttivo Nazionale.

I Soci

Articolo 9- I soci si distinguono in: Soci effettivi e Soci sostenitori.

Sono Soci effettivi: i Soci ordinari, i Soci studenti ed i Soci onorari.

Sono Soci ordinari coloro che operano nel campo dei prodotti vernicianti e affini come definito dall'articolo 2 dello Statuto e che abbiano versato la quota associativa annuale.

Sono Soci studenti, gli iscritti a scuole od università ad indirizzo tecnico che intendono dedicarsi al ramo dei prodotti vernicianti e affini e che abbiano versato la quota annua ridotta.

Sono Soci onorari, le persone fisiche che si siano resi particolarmente benemeriti nei confronti dell'Associazione e nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Sono Soci sostenitori: le persone fisiche, gli enti: pubblici, privati e scientifici, che danno un particolare appoggio finanziario o di rilevante significato scientifico ai fini culturali ed istituzionali all'Associazione stessa; i soci sostenitori (se non persone fisiche) non possono assumere cariche negli organi dell'Associazione.

Articolo 10 - Coloro che desiderano far parte dell'Associazione debbono presentare domanda scritta indirizzata al Presidente della Sezione; l'accettazione è decisa dal Consiglio Direttivo della Sezione. Eventuali ricorsi dovranno essere sottoposti al Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 11 - La qualità di Socio si perde: per dimissioni, per mancato pagamento delle quote annuali all'Associazione, per attività in contrasto con gli scopi sociali e l'etica professionale. In questo ultimo caso, la radiazione del socio deve essere proposta dal Consiglio Direttivo della Sezione, con voto segreto a maggioranza, e ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale per i 2/3 dei componenti.

Articolo 12 - I soci ordinari, soci studenti e i soci sostenitori versano annualmente le quote all'Associazione, l'importo della quota è deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile, il socio che cessa di appartenere all'Associazione, a qualsiasi titolo, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e/o sulle quote già pagate.

I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.

Articolo 12 bis-Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote annue associative
- beni, immobili e mobili
- contributi e rimborsi
- donazioni e lasciti
- attività temporanee e marginali di carattere commerciali e produttivo
- ogni altro tipo di entrate legate agli scopi dell'associazione art. 2

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dal Consiglio Direttivo Nazionale, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Organi dell'Associazione

Articolo 13 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Nazionale
- b) le Assemblee delle Sezioni
- c) il Consiglio Direttivo Nazionale
- d) i Consigli Direttivi delle Sezioni
- e) i Revisori dei Conti Nazionali e delle Sezioni.

Sezioni territoriali e loro organi

Articolo 14 Le sezioni possono essere costituite quando il numero dei soci è di almeno (30) trenta. In difetto, i soci vengono aggregati alla sezione geograficamente più vicina o a quella richiesta dal socio stesso all'atto della sua iscrizione.

Articolo 15 - La costituzione delle sezioni deve essere approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale

Articolo 16- I soci vengono assegnati alle rispettive sezioni in relazione al loro domicilio, come specificato sulla domanda d'ammissione o come richiesto specificatamente per iscritto al momento della domanda d'iscrizione.

Articolo 17 - Organi delle sezioni sono le Assemblee e i Consigli Direttivi. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria si riunisce ogni anno, non oltre il mese di aprile:

- a) per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo della Sezione;
- b) per eleggere i membri del Consiglio Direttivo di Sezione ad ogni nuovo mandato triennale, eccettuati quelli che ne fanno parte di diritto e ricevere le dimissioni dei Consiglieri decaduti.
- c) per eleggere i revisori dei conti della sezione
- d) per approvare la relazione annuale presentata dal consiglio direttivo e stanziare l'ammontare delle spese di pubblicazione ed altre azioni straordinarie a carattere territoriale

Articolo 18 -Le assemblee straordinarie possono avere luogo su richiesta del Consiglio Direttivo della Sezione, del Consiglio Direttivo Nazionale o quando almeno un quinto dei soci ordinari della sezione lo richieda per iscritto.

Articolo 19 - L'assemblea straordinaria avrà competenza:

- a) per discutere ogni argomento pertinente la vita della Associazione che sia stato proposto da almeno un quinto dei soci della sezione;
- b) per trattare ogni altra questione che venga sottoposta dal Consiglio Direttivo Nazionale o di Sezione;
- c) per deliberare lo scioglimento della sezione stessa.

Articolo 20 - Gli avvisi di convocazione relativi, specificanti l'ordine del giorno, devono essere diramati con almeno trenta giorni di anticipo, sia per le riunioni di assemblea ordinaria sia per quelle di assemblea straordinaria.

Articolo 21 - Per lo scioglimento della sezione è necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti e di quelli rappresentati con delega. La sezione territoriale è sciolta di diritto quando il numero dei soci scende sotto il minimo costitutivo. I soci rimasti vengono aggregati ad altra sezione territoriale, a seconda della loro richiesta scritta.

Articolo 22 - Fanno parte del Consiglio Direttivo della Sezione i membri eletti dall'assemblea, i quali restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il presidente ed il vicepresidente può essere riconfermato nella stessa carica per il mandato immediatamente successivo per una sola volta. Il presidente uscente della sezione fa parte di diritto del consiglio direttivo della sezione per il mandato successivo.

Articolo 23 - Almeno metà dei membri che compongono il Consiglio Direttivo debbono svolgere attività di ricerca o di produzione nel ramo dei prodotti vernicianti e affini.

Articolo 24 - Il Consiglio Direttivo della Sezione è costituito da:

- a) 5 membri con numero di soci fino a 60
- b) 7 membri con numero di soci fino a 150
- c) 9 membri con numero di soci fino a 250
- d) 11 membri con numero di soci fino a 350
- e) 13 membri con numero di soci fino a 450
- f) 15 membri con numero di soci da 450 in su

Nel numero sono compresi i membri di diritto.

La valutazione del numero di soci valido per l'elezione dei consiglieri viene fatta dal Consiglio Direttivo Nazionale in base ai soci regolarmente associati al 31 dicembre dell'anno precedente alla votazione.

Articolo 25 - L'assemblea della sezione nomina ogni tre anni n. 2 (due) revisori dei conti, scelti fra i soci ordinari e può decidere (con voto a maggioranza) che il bilancio sia esaminato da un perito contabile.

Articolo 26 - La votazione per l'elezione dei membri del consiglio direttivo della sezione viene fatta o a mezzo posta, o direttamente all'Assemblea, consegnando la scheda almeno 5 minuti prima dell'ora di convocazione dell'assemblea territoriale dei soci in prima o, seconda convocazione. Le modalità della votazione sono fissate dal regolamento di attuazione allegato.

Articolo 27 - I compiti dei Consigli Direttivi delle sezioni sono:

- a) eleggere tra i suoi componenti il presidente, uno o due vicepresidenti, il segretario e il tesoriere, oppure il segretario-tesoriere;
- b) eleggere fra i suoi membri i consiglieri nazionali, rappresentanti la sezione;
- c) eleggere fra i suoi componenti il responsabile culturale e/o il responsabile stampa;
- d) eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- e) decidere sulle domande di ammissione;
- f) sbrigare gli affari di ordinaria amministrazione;
- g) tutelare in senso lato gli interessi della Associazione;
- h) preparare l'ordine del giorno per l'assemblea e i programmi per le riunioni periodiche;
- i) sottoporre all'assemblea dei soci i bilanci e la relazione annuale;
- l) dare relazione al CDN delle attività della sezione;
- m) inviare copia alla segreteria nazionale di tutte le convocazioni dei soci della sezione e verbale di tutte le attività svolte.

Articolo 28 - I presidenti delle sezioni sono i rappresentanti legali delle sezioni e rispondono civilmente e penalmente dell'attività svolta dalla sezione che presiedono. I tesoriere e i presidenti, dispongono dei fondi delle sezioni con firma libera.

Articolo 29 - Il Consiglio Direttivo della sezione può istituire commissioni, comitati, gruppi di lavoro o di studio, determinandone la composizione e le mansioni. L'eventuale comitato culturale deve essere composto di consiglieri, però può avvalersi della collaborazione e/o consulenza continuativa o straordinaria di esperti scelti anche fra i non soci.

Articolo 30 - In caso di scioglimento della sezione territoriale, le rimanenze attive restano di proprietà di AITIVA Nazionale.

Articolo 31 - AITIVA Nazionale non risponde delle passività delle sezioni territoriali, anche se le iniziative che hanno provocato tali passività siano state prese per l'attuazione di programmi di massima deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Organi A.I.T.I.V.A Nazionale

Articolo 32 - Organi dell'Associazione nazionale sono:

- a) l'Assemblea Nazionale
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale

Articolo 33 - L'assemblea nazionale dei soci è ordinaria e straordinaria. Un'assemblea nazionale ordinaria si terrà una volta l'anno non oltre il mese di maggio.

Nel corso di essa il Presidente Nazionale darà relazione dell'attività svolta dal sodalizio nell'anno precedente. Il Tesoriere Nazionale presenterà il bilancio consuntivo e quello preventivo.

In occasione del rinnovo dei Consigli delle sezioni territoriali e conseguente formazione del nuovo Consiglio Nazionale, il Presidente uscente passerà, in sede di Assemblea Nazionale, le consegne al suo successore.

L'Assemblea straordinaria si riunirà tutte le volte che il Consiglio Direttivo Nazionale lo riterrà opportuno e delibererà sugli argomenti che le verranno sottoposti.

L'Assemblea Ordinaria Nazionale dei soci è l'unico organo che potrà deliberare su variazioni dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 34 - L'Assemblea Nazionale dei soci, in seconda convocazione, che può avvenire a distanza di un'ora dalla prima, è valida, qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio effettivo ha diritto ad un solo voto ed è ammessa la votazione a mezzo posta. Per approvare variazioni dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione si richiede la maggioranza dei due terzi dei voti. Per ogni altra deliberazione è sufficiente la maggioranza semplice.

Articolo 35 - L'Assemblea ordinaria nomina cinque revisori nazionali dei conti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e possono essere anche rieletti.

Articolo 36 - Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica tre anni ed è costituito da:

- a) l'eventuale presidente onorario;
- b) i presidenti delle sezioni territoriali;
- c) metà del numero dei consiglieri delle sezioni territoriali (presidente escluso);
- d) gli ultimi due ex presidenti nazionali.
- e) i consiglieri onorari

Articolo 37 -Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge fra i suoi membri:

- A) il Presidente Nazionale;
 - B) due Vice Presidenti;
 - C) un Segretario;
 - D) un Tesoriere;
 - E) un Responsabile del comitato culturale;
 - F) un Responsabile stampa;
 - G) il Presidente Nazionale può essere rieletto, per una sola volta, nella stessa carica per il mandato immediatamente successivo;
 - H) i vice presidenti sono rieleggibili nella stessa carica per il mandato immediatamente successivo una sola volta;
 - I) il Presidente nazionale può delegare un vicepresidente a disporre, con propria firma dei fondi dell'Associazione, ove ricorrano giustificati motivi;
- Il Presidente e il Tesoriere dispongono dei fondi dell'associazione nazionale con firma libera.

Articolo 38 - Il Consiglio Direttivo Nazionale ha sede a Milano e si riunisce su:

- a) richiesta di almeno due presidenti delle sezioni.
- b) convocazione del presidente nazionale;
- c) richiesta di almeno un quarto dei consiglieri nazionali;

Articolo 39 -Sono di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale:

- a) approvare la relazione annuale presentata dal Presidente Nazionale nonché il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal Tesoriere;
- b) ratificare i verbali delle assemblee
- c) approvare le principali attività delle sezioni;
- d) fissare l'importo delle quote annuali di associazione e la quota parte destinata alle sezioni;
- e) stanziare l'ammontare per le spese di pubblicazioni o altre straordinarie;
- f) proporre modifiche dello statuto, da sottoporre ai soci secondo le modalità degli articoli 33 e 34;
- g) autorizzare accordi con altre associazioni;
- h) proporre l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- i) trattare ogni questione che venga sottoposta dai consigli direttivi delle sezioni;
- l) discutere ogni argomento pertinente alla vita dell'Associazione che venga proposto dalla maggioranza dei presenti;
- m) rappresentare l'Associazione nei contatti con l'estero;
- n) mantenere i contatti con la FATIPEC e UATCM e con le Associazioni consorelle;
- o) deliberare, quando richiesto dai soci o dai consigli direttivi delle sezioni, su domande di ammissione o radiazione dei soci;
- p) sbrigare gli affari di ordinaria amministrazione;
- q) preparare l'ordine del giorno per le riunioni periodiche;
- r) autorizzare la pubblicazione di lavori scientifici fatti con i mezzi e per opera dell'Associazione;
- s) nominare i Soci Onorari ed eventualmente un Presidente onorario e i Consiglieri onorari;
- t) nominare i membri del Comitato Culturale, fermo restando che tali membri devono essere consiglieri in carica;
- u) nominare commissioni e/o comitati e/o gruppi di lavoro o di studio, determinandone la composizione e le mansioni, avvalendosi della collaborazione e/o della consulenza continuativa o straordinaria di esperti scelti anche fra i non consiglieri e i non soci;
- v) istituire premi culturali e indire manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale.

Articolo 40 - L'entità della parte di quota sociale da destinare alle sezioni territoriali, viene deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale. Le quote supplementari dei soci sostenitori restano alla sezione a cui appartengono gli stessi.

Articolo 41 - Eventuali argomenti di particolare importanza possono dal Consiglio Direttivo Nazionale essere sottoposti all'approvazione dei soci, per mezzo posta, con le modalità precisate dal regolamento. L'oggetto della votazione risulta approvato quando è favorevole la maggioranza delle risposte giunte.

Articolo 42 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo Nazionale decide la destinazione dell'attivo patrimoniale, che deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23-12-96 n. 662; escludendo ogni ripartizione dello stesso fra i soci.

Per quanto non previsto da questo statuto, valgono le norme del Codice Civile - Libro I - Titolo II - Capo I e II art. 16

Normativa a cui si è fatto riferimento: L. n. 383 del 07-12-2000, D. leg. 4-12-1997, L. n. 662 art. 3 comma 190 del 23-12-96, D.leg. n. 346/90 art. 55, D.M. 21-12-92, D.M. 20-08-92.

*Modifica approvata dall'Assemblea Nazionale il 31 maggio 2007
In collaborazione con i Consiglieri Nazionali. Vanni Ravaoli*